SENT. N. 93/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI	Presidente Relatore
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Cristiano BALDI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. **23890** del Registro di Segreteria,

nei confronti di:

C.F.I. (*omissis*), nato a *omissis*,

il *omissis*, agente contabile del Comune di Merana.

Uditi, nella pubblica udienza del 8 maggio 2024, con l'assistenza del Segretario Signor Renzo Piasco, il Magistrato relatore, il rappresentante del Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Primo Referendario Marco Mormando non costituito l'agente contabile.

Rilevato in

FATTO

1. Con la relazione n. **1211/2023**, il Giudice designato, Cons. Ivano Malpesi, ha concluso per il discarico dell'agente contabile C.F.I.,

consegnatario dei titoli azionari del Comune di Merana (AL), per i conti

giudiziale n. **151289**, relativo all'esercizio **2018**.

2. Dalla consultazione del sistema GiuDiCo, il nominativo del richiamato agente contabile non risulta, allo stato, associato ad istruttorie avviate dalla Procura Regionale.

3. I conti, dei quali è stata chiesta la ricompilazione secondo l'individuazione del valore a patrimonio netto, in aderenza al disposto delle Ordinanze interpretative nn. 21-22 del 2022 di questa Sezione, risultano sottoscritti dal Sindaco in carica A.G., anziché dall'agente contabile all'epoca individuato, C.F.I.

4. Sulla base di tale evidenza, la Procura Regionale, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Emanuela Rotolo, con relazione del 13 dicembre 2023, ha espresso avviso contrario, ai sensi e per gli effetti dall'art. 146, commi 2 e 3, c.g.c. e 147, alla proposta di discarico dell'agente contabile, chiedendo l'iscrizione al ruolo dei conti esaminati.

Detto avviso contrario, formulato dalla Procura, è motivato dalla mancata corrispondenza tra l'agente contabile *pro tempore*, C.F.I., e il sottoscrittore del conto, il Sindaco in carica A.G.; in ciò ravvedendosi un contrasto con la giurisprudenza costante della Corte dei conti, secondo cui è in materia applicabile ,anche ai giudizi di conto, il principio della personalità della responsabilità contabile, avuto riguardo sia all'oggetto di tali giudizi, incentrati sulla gestione di uno specifico agente contabile, sia alle finalità degli stessi, consistenti nella determinazione del corretto rapporto di debito/credito fra quest'ultimo e l'ente pubblico (*ex plurimis*, Sez. Calabria, n. 100/2015; Sez. Sardegna, n. 481/2004; Sez. Calabria, n. 71/02; Sez. Lombardia, n. 793/1995).

5. Con memoria del 7 marzo 2024, si è costituito il Comune di Merana nella persona del Responsabile finanziario G.M., rappresentando che le modifiche apportate al conto si configurassero quale mera parifica.

6. Nel corso dell'udienza, il Sostituto Procuratore Generale Primo Referendario Marco Mormando, pur prendendo atto della comunicazione del 7 marzo 2024 con la quale si fa presente che i conti sono stati depositati a firma del Sindaco attuale, ribadisce che il conto deve, comunque, riportare la firma dell'agente contabile responsabile, con richiesta, dunque, di ricompilazione del conto.

7. In data odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Deve prendersi atto che le modifiche apportate ai conti all'esame, pur correttamente redatte alla luce delle ordinanze interpretative di questa stessa Sezione, n. 21 e n. 22 dell'8 aprile 2022l secondo il metodo del valore del patrimonio netto, metodo ritenuto preferibile, non risultano sottoscritte dall'agente contabile.

2. Come correttamente eccepito dalla Procura Regionale nel proprio avviso contrario e ribadite in udienza dal rappresentante della Procura, la correttezza formale del conto esige la firma dello stesso e delle sue modifiche da parte dell'agente contabile della gestione oggetto del conto in ottemperanza del disposto di cui all'art. 140, comma 2, c.g.c., ai sensi del quale il conto deve essere compilato in modo "idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente".

Donde, la sussistenza dell'irregolarità eccepita dalla Procura.

3. Tuttavia, la memoria presentata dal Comune di Merana, nel ricostruire l'ter procedimentale della redazione del conto, contiene l'elemento idoneo a sanare

l'irregolarità segnalata, laddove la citata memoria del Comune di Merana reca anche la firma dell'agente contabile *pro tempore*, C.F.I.,

con riconoscimento formale della paternità del conto, con conseguente assunzione della responsabilità sua "propria" e dunque sua personale, in coerenza con il citato art. 140 c.g.c., che esige la corretta compilazione del conto, da patte dell'agente contabile, anche "per forma" oltre che per "contenuto".

4. Se ne deve concludere, anche per economia processuale, nel senso del discarico dei conti oggetto del giudizio.

5. In considerazione di quanto precede, nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

Dichiara la regolarità del conto n. **1211/2023** iscritto al giudizio n. **23890** del Registro di Segreteria, intestato all'agente contabile **C.F.**

I., e, conseguentemente, ne pronuncia il discarico. Nulla per le spese.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nelle camere di consiglio dell'8 maggio e 3 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Marco Pieroni	Presidente estensore
Giuseppe Maria Mezzapesa	Consigliere
Cristiano Baldi	Consigliere

Il Presidente redattore

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 24/07/2024

per Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

Il Funzionario: Francesca CAMPANA

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 24/07/2024

per Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

Il Funzionario: Francesca CAMPANA

F.to digitalmente